1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 189

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 10 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col 30 giugno 1866 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3018 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo coll'articolo 2 della legge in data d'oggi, nº 2987;

Vedute le disposizioni contenute nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari relativamente ai dazi di consumo ed alle privative;

Considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggravare durante il 1866 con aumenti dei dazi di consumo la condizione finanziaria dei comuni:

Sulla proposta del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.
DAZI DI CONSUMO.

Art. 1. L'imposta in pro dello Stato istituita colla legge 3 luglio 1864, nº 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà cominciando dal 1º gennaio 1867 alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato *A*, firmate d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dai comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con decreti Reali.

Nell'uscita dai comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 2. Per l'applicazione delle nuove tariffe i comuni sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di comuni chiusi e di comuni aperti.

Art. 3. Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, nº 1827, erano di quarta e quinta classe.

Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'articolo 5 di detta legge non sono applicabili che ai comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'articolo 5 stabilite pei comuni di quinta classe.

Art. 4. Gli animali che nascono nei comuni chiusi sono considerati riguardo all'imposta come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei comuni chiusi, destinati all'interna consumazione.

Art. 5. L'articolo 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

Art. 6. I consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 1 ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 15 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina; pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della Deputazione provinciale.

Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipii, previo il parere della Camera di commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i comuni.

Art. 7. Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, nº 1827, che non siano espressamente modificate col presente decreto.

Art. 8. I comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti ai diciasette decimi del canone che ora corrispondono.

I comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anco mediante appalti provinciali.

Pel comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione.

Per gli altri comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

Art. 9. Pei comuni, nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla Società dell'appalto generale, il Governo potrà affidare alla Società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la Società concessionaria pagare così pei comuni chiusi, come pei comuni aperti quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dal presente decreto.

Art. 10. In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate ed al modo di indennizzare i comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

Art. 11. Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio; o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere ostensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

Art. 12. È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 della legge 3 luglio 1864, nº 1827, nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

TITOLO II.
PRIVATIVE.

CAPO I.

Art. 13. La tariffa del prezzo di vendita dei sali, compreso il decimo di guerra, è stabilita come nella annessa tabella, allegato B, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Con altro decreto sarà fissato il tempo in cui la suddetta tariffa entrerà in vigore.

Art. 14. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita il sale per l'agricoltura e la pastorizia, preparato tanto in formelle quanto in polvere.

Art. 15. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita in una zona del raggio di 20 chilometri dal confine di terra, tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2, 20 al chilogramma.

Art. 16. I prezzi di vendita dei tabacchi *leccesi*, a datare dal 19 luglio prossimo venturo, sono fissati come alla tabella, allegato C, firmato d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

CAPO II.

Art. 17. L'introduzione dei tabacchi in foglia e lavorati nelle provincie siciliane, a cominciare dal 1° gennaio 1867, sarà soggetta al pagamento dei diritti indicati nella tabella, allegato D, firmato d'ordine Nostro dal ministro delle Finanze.

Art. 18. Dalla stessa data rimane vietata nelle provincie siciliane la coltivazione del tabacco.

Art. 19. Al trasporto ed al deposito dei tabacchi saranno applicate, nella zona doganale siciliana, le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri trasportati e custoditi nella zona stessa.

Art. 20. Le infrazioni dell'art. 17 del presente saranno punite coll'applicazione delle pene stabilite dalla legge doganale. Le infrazioni all'articolo 18, colle pene comminate dalla legge sulla privativa dei sali e tabacchi, pubblicata col decreto Reale 15 giugno 1865.

Sarà provveduto con decreti Reali alla limitazione dei porti in cui sia permessa l'introduzione dei tabacchi, ed alle discipline occorrenti a mantenere una effettiva sorveglianza sul movimento dei tabacchi greggi e dei tabacchi lavorati nei magazzini e nelle manifatture delle provincie siciliane.

CAPO III.

Art. 21. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze dell'anno 1867 la maggiore spesa di L. 500,000 ripartite come segue:

Nella *parte ordinaria* per aumento nel personale delle guardie doganali in Sicilia . . . . L. 300,000

Nella *parte straordinaria* per acquisto di macchine . . . . . . » 200,000

CAPO IV.

Art. 22. A partire dal 9 luglio prossimo venturo è abolita nelle provincie napolitane la privativa dei nitri.

I nitri che saranno importati dall'estero andranno soggetti al pagamento del dazio di entrata stabilito dalla tariffa doganale.

Art. 23. La fabbricazione e la vendita delle polveri da fuoco e dei prodotti esplodenti similari, ad eccezione del cotone fulminante, sono riservate allo Stato.

Tale privativa sarà estesa col 1º gennaio 1867 a tutte le provincie del Regno, ad eccezione della Sicilia.

Art. 24. Le qualità ed i prezzi di vendita delle polveri da fuoco sono determinati nell'annessa tariffa, allegato *E*, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 25. Sono applicabili alla privativa delle polveri, compatibilmente alla loro natura, le disposizioni tutte, anche punitive, portate dalle leggi delle privative sui tabacchi in quanto non venga nel decreto attuale diversamente disposto.

La multa pel contrabbando delle polveri sarà misurata in ragione di lire dieci a lire trenta per ogni chilogramma.

Art. 26. È proibito il transito delle polveri da fuoco attraverso il Regno, senza licenza del Ministero delle finanze.

I contravventori a tale divieto saranno puniti colle pene fissate pel contrabbando.

Art. 27. L'importazione delle polveri è permessa per uso particolare, mediante il pagamento del dazio stabilito dalla vigente tariffa doganale.

Art. 28. L'esportazione della polvere da fuoco è libera.

Coloro peraltro che avessero acquistato dalle Finanze polveri da fuoco per l'esportazione a prezzo di favore, saranno puniti colle pene del contrabbando, ove le trattenessero o le reintroducessero furtivamente nel Regno.

La multa però sarà misurata in ragione di lire cinque a lire quindici per ogni chilogramma.

Per la commisurazione delle multe le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 29. Per ciò che riguarda la vendita delle polveri all'ingrosso e al minuto, il loro trasporto ed i rapporti fra gli spacciatori e l'amministrazione, le cautele sulle polveri che si esportino a prezzo di favore e per quanto altro si riferisca alla esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con apposito regolamento approvato con decreto Reale.

CAPO V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 30. All'epoca in cui andrà in vigore il presente decreto dovranno essere chiuse tutte le fabbriche dei privati.

Art. 31. Il Governo sulla domanda dei proprietari industriali, rileverà da essi gli utensili, le macchine, le polveri da fuoco e le materie prime che esistessero in detti stabilimenti e fossero in corrispondenza coll'ordinario esercizio dei medesimi. È pure autorizzato a rilevare, ove lo creda opportuno, i relativi terreni, corsi di acqua e fabbricati, attenendosi, all'occorrenza, alle prescrizioni sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

Art. 32. Le polveri da fuoco che non fossero acquistate dal Governo, dovranno essere notificate e depositate a spese dei proprietari di detti stabilimenti in luoghi custoditi, per essere entro sei mesi dalla data della loro consegna esportate all'estero.

Art. 33. Chi non notificherà o depositerà nei termini prescritti le polveri da fuoco, o chi dopo sei mesi dall'attuazione del presente decreto possedesse polveri da fuoco non provenienti dai magazzini dello Stato, o non fosse in grado di giustificare il pagamento del dazio d'importazione sarà passibile delle pene del contrabbando.

CAPO VI.

Art. 34. Per l'attuazione della privativa delle polveri da fuoco nelle provincie cui viene estesa è assegnata la somma di lire cinquecentomila da stanziarsi metà nel bilancio passivo, parte straordinaria, del Ministero delle finanze dell'esercizio corrente, e metà nel bilancio passivo dell'esercizio 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

ALLEGATO A.

Tariffa del dazio interno di consumo.

	COMUNI – Classe 1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.				
Vino ed aceto in fusti . . . l'ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50
Id. in bottiglie . . . l'una	» 15	» 10	» 05	» 05
Il vinello, il mezzovino, la pesca, l'agresto, pagano la metà del vino.				
Mosto (nei soli comuni chiusi) . . . l'ettolitro	5 50	4 »	3 »	2 50
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli comuni chiusi) . . . il quintale	3 50	2 50	2 »	1 50
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . l'ettolitro	24 »	16 »	12 »	9 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori . . . l'ettolitro	40 »	30 »	20 »	16 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . . . l'una	» 60	» 50	» 40	» 30
Carni.				
Buoi e manzi . . . per capo	40 »	30 »	25 »	20 »
Vacche e tori . . . »	25 »	20 »	17 »	14 »
Vitelli sopra l'anno . . . »	22 »	16 »	14 »	12 »
Vitelli sotto l'anno . . . »	12 »	10 »	8 »	6 »
Maiali . . . »	16 »	12 »	10 »	8 »
Id. piccoli da latte . . . »	5 »	4 »	3 »	2 »
Agnelli, capretti, pecore e capre . . . »	» 50	» 40	» 30	» 25
Carne macellata fresca . . . il quintale	12 50	10 »	8 »	6 »
Carne salata, strutto bianco . . . »	25 »	20 »	17 »	14 »
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per 100 in quei comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.				
Farine e riso. (Nei soli comuni chiusi).				
Farine di frumento, pane e paste . . . il quintale	2 »	1 80	1 60	1 40
Farine, pane e paste d'ogni altra specie . . . »	1 40	1 20	1 »	» 90
Riso . . . »	2 »	1 80	1 60	1 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.				
Olii e burro (Nei soli comuni chiusi).				
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali . . . il quintale	8 »	7 »	6 »	5 »
Olio minerale, sego . . . »	4 »	3 50	3 »	2 50
Frutti e semi oleiferi . . . »	2 »	1 75	1 50	1 25
Zucchero (Nei soli comuni chiusi).				
Zucchero . . . il quintale	10 »	8 »	6 »	4 »

Tariffa della tassa di fabbricazione.

Birra . . . l'ettolitro 7 »
Acque gassose . . . » 4 »

ALLEGATO *Tabella* B.

Tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

Qualità dei sali	Prezzo per ogni quintale metrico	Osservazioni
Comune e di salso maggiore . . .	55 »	Nella vendita del sale al minuto il prezzo sarà sempre proporzionato a quello all'ingrosso
Macinato . . .	66 »	
Di Volterra . . .		
Raffinato in pani e in polvere in scatole . . .	76 »	
Sale proveniente dalla depurazione del nitro .	6 »	Il sale proveniente dalla depurazione del nitro sarà venduto per uso esclusivo delle industrie alle quali è accordato il sale a prezzo di favore, e semprechè se ne trovi nei magazzini della amministrazione finanziaria.
Per le fabbriche di soda e riduzione di minerali . . .	Prezzo di costo	
Per le industrie che lo adoperano come materia prima e per l'agricoltura e la pastorizia	12 »	
Per la salagione dei pesci . . .	Prezzo ordinario	Ai salatori dei pesci saranno rimborsate lire 40 per ogni quintale dopo la salagione, semprechè si uniformino alle norme all'uopo prescritte.

ALLEGATO C.

Tariffa dei prezzi per la vendita dei Tabacchi Leccesi in polvere.

Qualità dei Tabacchi	Prezzo di vendita – dai magazzini ai rivenditori – per chilog.	dai rivenditori al pubblico – all'ingrosso – per chilog.	dai rivenditori al pubblico – al minuto – per ettog.	Osservazioni
Leccese:				
Qualità superiore . . .	15 »	15 50	1 60	
1ª qualità . . .	11 »	11 50	1 20	
2ª qualità . . .	5 20	5 70	» 60	(Prezzo attuale).

ALLEGATO D.

Tariffa dei dritti d'importazione dei Tabacchi nelle Provincie Siciliane.

Qualità dei Tabacchi	Unità	Dazio	Osservazioni
In foglie ed in coste di foglie . . .	1 chil.	1 30	
In foglie senza coste . . .	»	1 50	
Lavorati.			
Di Spagna in polvere . . .	»	8 »	
Altri tabacchi in polvere . . .	»	3 »	
Sigari fini d'Avana e simili . . .	»	10 »	V. nota 100 della tariffa dog.
Sigari d'ogni altra specie . . .	»	3 »	
Trinciati od in corda, e di qualunque altra preparaz.	»	2 »	

ALLEGATO E.

Tariffa dei prezzi per la vendita delle Polveri da fuoco.

Qualità delle polveri	Prezzo di vendita per ogni chilog. – Dai magazzinieri ai rivenditori	Dai rivenditori al pubblico	Dai magazzinieri per l'esportaz.
Polvere da caccia sopraffina, ossia reale in scatole di color rosso .	8 »	8 50	» »
Id. fina in scatole di color verde . . .	6 »	6 50	» »
Id. ordinaria in scatole di color bruno . . .	4 »	4 50	» »
Polvere da cannone . . .	3 »	3 30	2 »
Polvere da mina . . .	2 »	2 20	2 »

Osservazioni

1. Il prezzo dei recipienti per la polvere da cannone e da mina sarà pagato a parte nella misura da determinarsi dal Ministero delle Finanze d'accordo con quello della guerra.
2. Il prezzo delle frazioni di chilogramma nella vendita al minuto sarà proporzionato a quelli suindicati.

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle Finanze: A. SCIALOJA.

Il numero 3019 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge in data d'oggi, nº 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio di importazione, ad eccezione dei dazi sul vino e sui generi coloniali, oltrepassi il dieci per cento, e nessun nuovo dazio d'esportazione il tre per cento del valore della merce.

Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. SCIALOJA.

Il numero 3020 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge in data d'oggi, nº 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione de' contrabbandieri.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi.

Art. 2. Il contrabbando commesso dall'associazione di cui all'articolo precedente, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito prévio concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Colui che avrà commesso un solo contrabbando, sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dal regolamento 11 settembre 1862, numero 867, e dalla legge 13 luglio 1862, nº 710 e 15 giugno 1865, nº 2396.

Art. 3. Il contrabbando sarà punito col carcere da 3 a 5 anni:

1º Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 453 del codice penale 20 novembre 1859;

2º Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3º Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Art. 4. Sarà considerato come agente principale:

Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

Colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

Colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'articolo primo, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Art. 5. Sono considerati quali complici:

1º Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere;

2º Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3º Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso sapendo l'uso che si destinava di farne;

4º Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

Art. 6. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai codici penali del Regno.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 7. Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione di cui all'articolo 1º, o ignori che nella esecuzione del reato concorrano o sian concorse le circostanze aggravanti di che all'articolo 3º sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 2º.

Art. 8. L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Art. 9. Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alle multe stabilite nel regolamento doganale dell'11 settembre 1862, nº 867, e del 15 giugno 1865, nº 2396, ed obbligati solidariamente al pagamento delle stesse multe.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà esser minore di lire 150.

Art. 10. La merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati gli attrezzi impiegati nella preparazione del genere di privativa, le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni attualmente in vigore pel riparto delle multe.

Art. 11. Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè, od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 12. Sarà pubblicato nelle provincie toscane l'articolo 453 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Art. 13. Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dalle leggi del Regno.

Art. 14. Nulla è parimente immutato, pei casi non contemplati in questa legge, alle disposizioni punitive stabilite nelle leggi e nei regolamenti in vigore sulle dogane e sulle privative dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. SCIALOJA.

Il numero 3021 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge in data d'oggi, nº 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I passaporti, le vidimazioni e le legalizzazioni degli atti tanto fatti nello Stato per servire all'estero, quanto fatti all'estero per servire nello Stato, sono tassati conforme alla tariffa unita, allegato *A*, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. È data facoltà al Governo del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, di aumentare la tariffa di cancelleria dei consolati.

È data parimente facoltà al Governo del Re di stabilire una tassa sui cittadini e protetti italiani residenti nei paesi nei quali i trattati o gli usi consentono ai consoli l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

Questa tassa sarà divisa in classi, e il suo prodotto servirà per provvedere al sussidio e ritorno in patria degli Italiani indigenti ed incapaci di procacciarsi i mezzi di vivere, e ad altri scopi d'istruzione, beneficenza ed utilità comune dei cittadini e protetti residenti del distretto consolare.

Sarà cancellato dal bilancio passivo 1867 quella parte del capitolo 12 del Ministero degli affari esteri che risguarda le spese di rimpatrio ed i sussidi ai quali provvederà la tassa sopraindicata.

È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad un diritto giornaliero di residenza le persone che soggiornano nei lazzaretti; di imporre una tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti secondo il peso ed il volume delle medesime, e di mettere a carico dei capitani di bastimento le spese relative alle visite sanitarie ed alle guardie per la contumacia a bordo. Codeste tasse saranno stabilite in misura da non eccedere le spese necessarie per i relativi servizi.

La tariffa e le tasse di cui sopra saranno presentate nella discussione della legge del bilancio 1867 per essere approvate.

Art. 3. Le tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario saranno stabilite e regolate in conformità della tabella, allegato *B*, unita al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 4. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1º agosto prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. SCIALOJA.

ALLEGATO A — *Tariffa dei passaporti, delle vidimazioni e delle legalizzazioni degli atti.*

Passaporti di 1ª classe	L.	20
Passaporti di 2ª classe	»	2
Vidimazioni dei passaporti di 1ª classe	»	5
Vidimazioni dei passaporti di 2ª classe	»	1
Legalizzazioni	»	1

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle finanze
A. SCIALOJA.

ALLEGATO B — *Tariffa delle tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario.*

1º Tasse scolastiche nelle Università governative ed altri istituti d'istruzione superiore.

Esame d'ammessione	L.	40
Iscrizione o tassa annuale d'esame	»	100
Esame finale e diploma	»	120

2º Tasse scolastiche negli istituti governativi d'istruzione secondaria.

	Esame d'ammessione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche	L. 5	8	10
Ginnasi	» 10	30	10
Istituti tecnici	» 30	40	60
Licei	» 30	40	60

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle finanze
A. SCIALOJA.

Il numero 3022 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge in data d'oggi, nº 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa.

Art. 2. È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo, sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci.

Non sono compresi in questo decreto i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello Stato.

Art. 3. Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

Art. 4. Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dal presente decreto.

Art. 5. Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie:

La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, e che contengono più di cinque persone oltre il conduttore.

La seconda comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

Art. 6. La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita al presente decreto, e che servirà di base anche agli abbonamenti.

Art. 7. Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle, destinate al trasporto delle persone è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita al presente decreto.

Art. 8. La tassa sulle vetture private, che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario; e sarà pagata a trimestri anticipati.

Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

Art. 10. Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire 3 per ogni serva, e di lire sei per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio e il vitto dalle persone da cui dipendono.

La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea.

Art. 11. Non si comprendono nel novero di domestici:

1º I commessi, fattorini, operai, giornalieri, e salariati che prestano i loro servigi per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2º I trabanti e i soldati di confidenza;

3º I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

4º I famigli al servizio delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, e degli istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza;

5º Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 12. Sono esenti dalle tasse contemplate in questo decreto:

1º Il Re ed i membri della famiglia Reale:

2º I rappresentanti e gli agenti di potenze estere, salvo che sieno regnicoli, o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

3º I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio;

4º I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

Art. 13. È data facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questo decreto, ma in nessun caso la sovraimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della principale.

Art. 14. Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto all'esecuzione ed all'applicazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. SCIALOJA.

Tariffa delle tasse sulle vetture.

	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 50 mila abitanti	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10 mila abitanti e non maggiore di 50 mila	Negli altri comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10 mila abitanti
Vetture pubbliche.			
1º Vetture di prima categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2º Vetture di seconda categoria, tassa fissa annuale	» 60 »	40 »	20 »
Vetture private.			
3º Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili per trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli	» 40 »	20 »	10 »
4º Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente	» 20 »	10 »	5 »
5º Vetture a due ruote	» 12 »	8 »	4 »

Visto d'ordine di S. A. R.
Il Ministro delle Finanze: A. SCIALOJA.

Il numero 3023 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge in data d'oggi, nº 2987;
Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse nella misura e secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, nº 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, nº 2136.

Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, nº 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, nº 2272.

Art. 3. La legge 14 luglio 1864, nº 1830, che stabilì una imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore.

Pel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere l'imposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865.

Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

Art. 4. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita dal 1º luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della citata legge, non sono superiori alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili.

Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, i redditi imponibili, contemplati nel 2º e 3º capoverso dell'art. 24 della legge, pagheranno il 4 per cento.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2º e 3º capoverso dell'articolo 24 della legge, sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per cento.

Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'aliquota dell'8 per cento.

Art. 5. Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni o di assegni.

Art. 6. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

Art. 7. Le direzioni delle casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capo-luogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i comuni secondo la provenienza loro.

Le banche, e gli istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle società anonime saranno dichiarati nella sede principale della società.

Art. 8. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e pagheranno le loro quote d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 luglio 1864, nº 1830.

Art. 9. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 5, 6 e 7.

Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiarazione in più comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

Art. 10. Le liste dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864, nº 1830, attribuisce alle Commissioni di sindacato.

L'agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumentato il reddito dichiarato.

Art. 11. Le rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata la proporzione fra i membri elettivi e i delegati del Governo.

Le Commissioni comunali o consorziali rinvieranno col loro avviso il ricorso all'agente finanziario, il quale, quando annuisca al parere della Commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione provinciale di appello. A questa Commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle Commissioni locali.

Art. 12. La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle tasse; il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla Direzione delle tasse.

Art. 13. Pei casi di conflitto fra comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal ministro delle finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino la applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1864, nº 1830.

Art. 14. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

Si terrà conto in deduzione:

1º Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

2º Della tassa fondiaria, e della sovratassa provinciale e comunale.

Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

Art. 15. Dal 1º luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovrimposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni:

È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 100 della medesima.

Uguale facoltà è data ai comuni; però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per 100 della principale.

È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5 e 14.

Art. 16. La facoltà concessa ai comuni dall'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

Art. 17. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione nel comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa od appartamento serva in parte a pubblico uffizio, a scuola, ad istituto di beneficenza, ad opifizio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o

dal primo inquilino, che se ne rivarranno sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

Art. 18. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

Art. 19. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

Art. 20. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

Art. 21. È fatta facoltà al Governo del Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con decreti Reali le disposizioni comprese nel presente decreto e negli altri della stessa data relative a provvedimenti finanziari, con quelle delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Nel Reale decreto n° 3036 sulle corporazioni religiose, pubblicato sul Giornale ufficiale dell'otto corrente mese, all'articolo 4 nella prima linea dopo le parole « degli ordini » deve aggiungersi l'altra *possidenti*. L'articolo 16 deve leggersi così: *Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale*, ecc.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Nel *Times* del 7 si legge:

. . . . Non fa mestieri esser dotati di spirito profetico per discernere un nuovo ordine di cose che s'intravede nel fumo de'campi di battaglia sanguinolenti della Boemia, per comprendere che una nuova politica dee raddrizzare il vetusto edificio del potere.

Ben poco, in vero, rimane dell'ordinamento europeo stabilito alla pace di Vienna, e gli stupendi trionfi della Prussia hanno quasi cancellate le linee segnate dai sovrani e dai diplomatici sulla mappa d'Europa. Una famiglia imperiale esiliata siede sul trono di Francia e ne ha allargati i confini con l'annessione di Nizza e Savoia.

Il Belgio da lungo tempo è staccato dall'Olanda. Napoli e la Sicilia strappati ai Borboni, con la Lombardia, con la Toscana e con le Legazioni formarono il Regno d'Italia, e già si pensava ad altri mutamenti quando l'alleanza tra la Prussia e l'Italia dette il colpo finale alla fabbrica gualcita de'diritti dinastici. L'Italia ora è libera da straniero giogo dalle Alpi all'Adriatico. La Prussia è padrona del nord della Germania, l'Austria è prona ai suoi piedi e la Confederazione germanica, come l'impero germanico, non è più fuorchè nella storia.

Il sovrano dell'Austria può tuttavia serbare il titolo d'Imperatore, e quello splendore che i suoi avi dicevano avere ereditato dai Cesari, può adunare sempre molti soldati ed esercitare influenza nei Consigli d'Europa ma non occuperà più il primo luogo tra i principi tedeschi, nè sosterrà i piccoli governi reazionari dalle due parti delle Alpi, contro i loro sudditi. Per molti anni, forse per molte generazioni, l'Austria bisogna che si contenti dell'ascendenza della sua rivale non solo in Germania, ma in Europa, anco se non le toccano nuove sventure e se può conservare le sue provincie, eccettuata la Venezia. . . . .

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino alla *Corresp. Havas*:

In otto giorni cinque scontri ed una grande vittoria! vi ha di che soddisfare i più esigenti.

Il maresciallo Benedeck aveva preparato un proclama destinato ad essere pubblicato al momento in cui le sue truppe passassero la frontiera della Slesia; l'occasione non si è presentata, ed il proclama ci prova una cosa sola: che il maresciallo aveva decisamente l'intenzione di prendere l'offensiva.

La prima fase della campagna è prossima al suo fine: spetta all'Austria vedere se essa riuscirà a rimetter la partita scegliendo un altro teatro per la guerra.

Pare che fra poco la guerra scoppierà definitivamente nella Germania meridionale.

Si crede che il corpo del generale Hervart di Bittenfeld si separerà nuovamente dal Corpo del principe Federico Carlo per operare contro la Baviera.

Si dice che fra poco verrà pubblicato un proclama diretto alla popolazione tedesca dei paesi occupati dalle truppe prussiane.

Questo proclama sarebbe destinato a calmare le inquietudini circa allo scopo finale della nostra politica: esso dichiarerebbe francamente che la Prussia non vuole annessioni, ma pretende creare una Confederazione.

Da Amburgo si scrive che ora la borghesia si mostra favorevole all'accettazione delle proposte prussiane.

Per ottenere questo effetto bastò che il Governo prussiano mandasse una ingiunzione alla città di Amburgo, dove la classe dei commercianti non sapeva decidersi a mobilizzare il contingente federale, e prender parte ad una guerra i cui risultati essa sarebbe pronta ad accettare senza scrupoli.

— La *Nord Deut. Zeit.* pubblicando la nota del *Moniteur Universel* relativa alla cessione della Venezia aggiunge:

Le condizioni disperate dell'Austria non potevano trovare una prova più convincente che in questo passo fatto dall'imperatore d'Austria.

Ma in questo intervento dell'imperatore dei Francesi, senza dubbio generoso, ogni cuore prussiano è obbligato a dimandare perchè in vista del ristabilimento della pace non sia fatta parola dei passi che a Vienna si può aver intenzione di fare per esaudire la più giusta domanda della Prussia.

..... Quanto a noi, noi abbiamo fatta la guerra prima di tutto contro i pericoli dei quali ci minacciava l'Austria; poscia per l'unità tedesca.

Come scopo della lotta pel primo caso ci restava la garanzia, che l'Austria non si sarebbe più trovata nella possibilità di turbare a suo capriccio la pace d'Europa; per il secondo caso, l'unità tedesca invece del dualismo che durò sin oggi, e questa unità naturalmente doveva esser affidata a quella delle due potenze che fosse capace di presiederla.

I campi di battaglia boemi fanno conoscere questa potenza quale sia.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna 5 al *Journal des Débats*:

Si lavora giorno e notte a fortificare Vienna dalla parte di Florisdorff dove sfogano le strade che terranno i Prussiani.

Meschina difesa di qualche terrapieno posto fra una armata orgogliosa pel suo trionfo ed una popolazione demoralizzata.

Tutto concorre ad abbattere gli animi. Questa mattina in tutta fretta si sgombrarono le stazioni della ferrovia del Nord affinchè il nemico non si impadronisca del materiale.

La guerra va necessariamente a subire un tempo di sosta: i Prussiani occuperanno Praga che, disarmata, venne lasciata aperta e senza guarnigione; Brünn città aperta; Olmutz dove la popolazione apparecchia una vigorosa difesa.

Si sta creando un nuovo esercito; ed è ammirabile il vedere il freddo entusiasmo di tutta questa gente che viene ad offrirsi taluni come volontari, ed altri a portar doni in natura ed in danaro.

Al Ministero della guerra si sta operando una grande revisione, ed a quanto si dice verranno eliminati molti ufficiali.

— Si legge nel *Volks freund*:

Se prendiamo la situazione nel suo assieme essa è triste quanto lo può essere.

..... Da qualunque parte noi ci volgiamo non vediamo che abissi.

Cosa deve fare l'Austria? Molti penseranno che bisogni far la pace a qualunque costo: questo è impossibile.

Le truppe prussiane in Boemia cantano un ritornello: « L'Austria deve finire ». Questo è il piano pel quale la Prussia da tanti anni si prepara alla guerra contro di noi, e pel quale essa è entrata oggi in campagna.

Con un nemico che vuole la nostra ruina non vi può essere nè accomodamento, nè pace. Una guerra a vita o morte, una lotta corpo a corpo, ecco quello che ci hanno mandato a dire da Berlino; dal canto nostro noi dobbiamo mostrarci risoluti ad accettar la sfida, e terminarla come la potremo.

Non era una frase vana quando pochi mesi fa la stampa austriaca diceva che si trattava dell'esistenza dell'Austria.

Questa convinzione deve farsi strada fra le masse le quali devono ben persuadersene, e restarne convinte.

È arrivato il momento in cui, ogni austriaco fedele deve convincersi della gravità della terribile crisi, e prepararsi a tutti i sacrifici, ad una devozione impassibile.

L'Austria non deve sparire: questa è la sola divisa che deve servire di guida alla nostra politica, e deve far tacere qualunque altra considerazione.

Se i nostri alleati tedeschi, sui quali abbiamo contato, ci hanno traditi, noi pure a nostra volta siamo liberi d'ogni impegno con loro.

Da Parigi si fa presentire che alcune gravi circostanze potrebbero indurre l'Imperatore ad intervenire; profittiamo del momento.

Al complotto italo-prussiano opponiamo se è d'uopo un alleanza austro-francese.

Forse si può venire ancora ad un accomodamento che ci sbarazzi al sud quand'anche ciò fosse a prezzo di gravi sacrifici.

In poche parole, tutto fuorchè lo scoraggiamento, fuori dell'abbandono di quelle cose dalle quali dipende il nostro onore, la nostra esistenza.

Non dimandiamo al Governo che egli prenda una decisione pronta e ardita; reclamiamo dai popoli un accordo completo, ed il coraggioso sacrificio dell'ultimo uomo, dell'ultimo soldato a favore della santa causa della patria.

GERMANIA. — Si scrive da Berlino al *Times*, 3 luglio:

Sappiamo che in Austria va propagandosi il sospetto di un tradimento, senza dubbio ingiustamente.

Finora la Boemia ha contribuito poco al sostentamento de' Prussiani, perchè gli Austriaci hanno divorato tutto.

I prigionieri italiani, che gridano fragorosamente: *Viva Garibaldi, viva la Prussia*, quando si trovano in contatto coi civili, probabilmente saranno mandati ad accrescere le fila dell'esercito di Vittorio Emanuele. Gli altri prigionieri lavorano quattro ore per giorno ai ridotti per conservarli sani. Pare che amino fraternizzare coi Prussiani.

Ore 6:

Fu trovato addosso al corpo del generale Franger, che cadde a Skalitz, un proclama firmato da Benedeck, per esser divulgato dopo la sperata vittoria degli Austriaci.

Con la solita prolissità di epiteti come « la mia ferrea spada » la vostra « nobile volontà » e simili, informa gli abitanti di questo Regno, che concederà loro di continuare i traffici, purchè non si occupino delle operazioni militari. Quelli che disubbidiranno saranno fucilati. Come è singolare! Come pare impossibile dopo gli avvenimenti della settimana che Benedeck pensasse di dettar legge ai Prussiani!

NOTIZIE DELLA GUERRA

Firenze, 10 luglio 1866.

Il passaggio del Po e i successivi movimenti del 4° Corpo d'armata comandato dal generale Cialdini hanno determinato gli Austriaci ad abbandonare nella scorsa notte Rovigo, facendo saltare tutte le opere di fortificazione che coprivano la città e la testa di ponte sull'Adige, abbruciandone i ponti.

Visto: per il Ministro dell'Interno
C. BIANCHI.

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi

Le Giunte municipali di Guardiaregia, Alba, Finale (Emilia), Citerna, Castelnuovo Rangone, Campiglia marittima, Palo, Rondissone.

Le Deputazioni provinciali di Pesaro-Urbino, Modena ed Umbria.

All'entusiasmo delle prime impressioni è succeduta nel giornalismo di Parigi la calma di più fredde riflessioni, le quali ci vengono espresse nella forma più franca e decisa dal *Débats*, in questi termini:

« I negoziati, il *Moniteur* ce lo annuncia, proseguono con molta attività per concludere un armistizio tra i belligeranti; e dall'altro canto noi udiamo dire che le difficoltà principali vengono dall'Italia. Come ieri dicevamo, si comprende agevolmente il sentimento che fa esitare gl'Italiani: L'Austria sfugge quando i prodi vinti di Custoza si apparecchiavano a pigliare una gloriosa rivincita; l'Austria fugge, è la vera parola, incapace a sostenere insieme la lotta al mezzodì e al nord, e noi crediamo che il modo con cui cerca di uscir d'impaccio provochi le riflessioni dell'Italia e anco della Francia.

« L'Austria, cedendo all'improvviso la Venezia alla Francia, mira a fermare l'offensiva dell'esercito italiano; ma poichè è noto che siffatta cessione è un vero infingimento, che la Venezia non resterà in mano alla Francia, e che tornerà all'Italia, l'Austria nello stesso tempo si procaccia il gusto di umiliare la sua nemica, negando di trattare direttamente con essa per abbandonare una provincia che non può più difendere.

« In realtà l'Austria cede la Venezia all'Italia, e se la cede, non è per rispetto a noi, ma perchè non può più tenerla, onde non si dica che gl'Italiani se ne sono impadroniti. Questo dovrebbero considerare gl'Italiani, se ci fosse concesso dar loro consigli. Ma è solamente questo? L'Austria non ha avuto un altro segreto pensiero? È sicuro che non abbia detto che dando la Venezia all'Italia, per l'intermedio della Francia, abbassava uno de' due paesi a vantaggio dell'altro, e deponeva tra loro un germe di rancore, ponendoli rispettivamente in falsa posizione dalla quale poteva un giorno uscire compromessa l'alleanza franco-italica? È cosa sicura che l'Austria non abbia meditato questo perfido disegno? Noi sottoponiamo queste considerazioni ai diari più o meno officiosi che inneggiano da due giorni la vittoria, e si mostrano anco troppo ansiosi di discernere un trionfo morale della Francia ove forse v'è uno scaltro inganno dell'Austria per salvarsi, un'insidia alla nostra influenza in Italia.

« Se questo calcolo, che a noi par di vedere, esiste davvero, spetta alla saviezza della Francia e dell'Italia di sviarlo, dacchè l'una e l'altra hanno eguale interesse, massime nelle circostanze presenti, di rimanere strettamente unite! Forse era miglior consiglio che la Francia prima di tutto costringesse l'Austria a cedere direttamente la Venezia agli Italiani; ma bisogna però convenire che importava di porre termine ai mali di una guerra che provoca in tutta l'Europa un senso di orrore ».

— La *Liberté* ha dal suo canto queste parole:

« ..... Se l'Italia accettasse l'offerta che le è fatta, non senza grande tentazione, mancherebbe al proprio onore! Venir meno all'onore ed alla buona fede è consiglio che il Governo francese, per rispetto a sè stesso, non potrebbe dare all'Italia ».

— La *France* ha da Berlino 7:

È opinione nel pubblico che malgrado le proposte della Francia l'esercito prussiano non potrà, per ragioni essenzialmente militari, dispensarsi di marciare in avanti.

Si ritiene che l'armistizio sarebbe a favore dell'Austria e contro la Prussia lasciando tempo alla prima di riformare il suo esercito e rafforzarlo colle truppe venute da Verona.

Si pretende che il gabinetto di Berlino oltre le condizioni poste per l'armistizio in quanto riguarda le fortezze della Boemia, dimanderebbe che fossero definite le basi di un componimento relativo alla Germania.

Da Vienna 7:

A Vienna si temeva che l'esercito prussiano avanzasse, e si credeva che la capitale fosse gravemente minacciata.

Il borgomastro di Vienna in una seduta dal Consiglio municipale tenuta oggi, ha dichiarato che era scomparso ogni pericolo per Vienna.

Si crede che l'esercito austriaco è in Moravia, che si riforma fra Brunn e Olmütz e sia in grado di coprire pienamente la capitale.

— Parlando della nota del *Moniteur* la *Voss. Zeit.* dice:

È impossibile che oggi la Prussia si accontenti di un mezzo risultato, e che faccia la generosa in Germania quando all'Italia si vorrebbe dare la Venezia.

Lo scopo non è mai stato quello di conquistare territori austriaci, ma indipendentemente dalla spesa di guerra un trattato di pace dovrebbe necessariamente contenere i seguenti punti:

Piena rinunzia per parte dell'Austria non solo ai Ducati, ma anche alla sua posizione in Germania, posizione che deve venir ceduta alla Prussia; creazione di una Germania unita sotto la sola Prussia.

Quel che si deve ottenere con fermezza ed avanti tutto, si è ciò che la spada della Prussia ha conquistato; l'idea nazionale, cioè, per la quale essa con un coraggio eroico ha accettata battaglia.

— La *Nat. Zeit.* allo stesso proposito termina colle seguenti parole:

Si ha a fare con una potenza indipendente, la quale dopo un luminoso successo non tollera un compromesso umiliante; si ha a fare con un popolo le cui risorse sono appena toccate, e la cui devozione potrebbe al bisogno arrivare a tal elevatezza quale non s'è ancora vista.

Subito dopo una grande battaglia guadagnata, un armistizio semplicemente strategico, una rinuncia ai frutti i più immediati di una grande vittoria sarebbe evidentemente impossibile.

Perciò le proposte del generale Gablentz sono state respinte.

Un armistizio non potrebbe essere conchiuso che sulle basi preliminari di una pace.

— Leggesi nel bollettino del *Moniteur*:

Si ha dal Giappone la notizia che il Governo giapponese con pubblico proclama ha dato licenza agli Europei di viaggiare nell'interno del paese mediante passaporto.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 9.

Leggesi nella *Gazzetta di Vienna*:

Quando Benedeck inviò Gablentz come parlamentario, si trattava di una sospensione d'armi e non d'un armistizio. Questa trattativa dovette cedere il posto ad un fatto di un ordine superiore, quello cioè, della mediazione offerta dalla Francia e accettata dalla Prussia e dall'Austria. Questa mediazione tende a conchiudere la pace e propone un armistizio come il primo mezzo per raggiungerla. Pel momento adunque non trattasi che dei negoziati tuttora pendenti colla Francia, riguardanti quest'oggetto.

Roma, 9.

Il cardinale Matteucci è morto ieri sera.

Parigi, 9.

La *Patrie* crede che non sia impossibile che le trattative per l'armistizio terminino oggi o domani. Continuano i negoziati circa il Veneto. Gl'Italiani vogliono occupare immediatamente le fortezze.

Il *Temps* ha un telegramma da Costantinopoli, il quale annunzia che la Porta ha riconosciuto il principe di Hohenzollern. Il tributo annuo che pagano i Principati sarà raddoppiato.

Berlino, 9.

Si ha dal quartiere generale di Pardubitz: L'armata del principe reale insegue gli Austriaci e trovasi di già al di là di Pardubitz.

È constatato che la proporzione fra i feriti austriaci e i prussiani è come otto ad uno.

Vienna, 9.

Corre voce che i ministri Belcredi e Larish siено per dare le loro dimissioni.

Il *Vaterland* crede potere assicurare autenticamente che l'armata del nord è composta di 200 mila uomini.

Parigi, 10.

Leggesi nel *Moniteur*:

Pare che le posizioni delle truppe prussiane e austriache nella Boemia non abbiano subito un notevole cambiamento.

Berlino, 10.

Il principe di Reuss, ch'erasi recato al quartiere generale, partì per Parigi latore d'una lettera del Re di Prussia all'Imperatore.

Altro della stessa data.

La Prussia non ha ancora accettato, e probabilmente non accetterà l'armistizio. La Prussia sarebbe indotta a prendere questa deliberazione sovra tutto per i riguardi ch'essa ha verso l'Italia, e in vista della riprovazione generale che l'armistizio ha destato nella Penisola.

Londra, 10

Lord Derby dichiarò che il governo deve conservare un buon accordo con tutte le nazioni e che non deve intromettersi nei loro affari. Egli spera che la guerra del continente andrà presto a cessare. Se i buoni uffizi dell'Inghilterra congiunti a quelli di altre potenze possono avere efficacia, egli non mancherà di offrirli. Soggiunse che per ora non presenterà il bill di riforma.

Parigi, 9.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		8	9
Fondi francesi 3 0/0	. . . .	68 65	68 65
Id.	4 1/2 0/0	97 —	95 50
Consolidati inglesi	. . . .	87 ¾	87 ⅝
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	. .	52 50	53 —
Id.	(fine mese) . . .	52 75	52 75
VALORI DIVERSI.			
Azioni del Credito mobiliare francese	. .	627	637
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	327	330
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	.	90	90
Id.	Lombo-venete . . .	390	380
Id.	Austriache	265	—
Id.	Romane	70	65
Obb. strade ferr. Romane	. . . .	92	95
Obbligazioni della ferrovia di Savona	. .	—	—

Un supplemento annesso alla Gazzetta d'oggi contiene l'elenco generale degli Uffiziali stati nominati nei Corpi dei Volontari Italiani.

L'elenco porta in capo la seguente avvertenza.

« Varii degli Uffiziali stati nominati nei Corpi Volontari Italiani non avendo raggiunto il Corpo cui furono assegnati, si pubblicano di nuovo i loro nomi, avvertendoli che quelli che al 15 corrente non avranno raggiunta la loro destinazione saranno considerati come demissionarii ed il Ministero provvederà pel loro rimpiazzo con nuove nomine. »

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze, 9 luglio 1866.

Barometro molto alto e sopra la normale in tutta la Penisola. Vento fresco nel primo quadrante. Aria secca. Cielo sereno. Mare qua e là agitato.

Stagione sempre bella e stabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze,
Nel giorno 9 luglio 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 759, 6	mm 758, 6	mm 759, 6
Termometro centigrado	25, 0	28 5	22, 5
Umidità relativa	54. 0	32. 0	58, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE debole	NE quasi for.	NE debole

Temperatura { Massima + 29,3 / Minima + 19,3 }

Minima nella notte del 10 luglio + 16,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 10 Luglio 1866).

VALORI		VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god.	1 lugl. 66	—	58 »	57 ⅞ »	» »	» »	» »	» »
Detto in sott.	» »	—	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto (3 %) [illegible]	» 1 aprile	—	» »	36 »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 %	» 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	» »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc.	» 1866	1000	» »	» »	» »	» »	» »	1300
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia	» »	1000	» »	» »	» »	» »	» »	1400
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito It. god.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco . . .	» »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane	» 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane)	» 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud.	» 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv.	» gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» 1 luglio	420	48 »	42 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd.	» gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	» 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. .	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette	» 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c.	» »	505	380 »	365 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp.	» »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci . . . 1ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % ital. in picc. pezzi	» 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	» »	59 »
3 % Idem Idem	»		» »	» »	» »	» »	» »	40 »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia ef. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam . .	30		
Amburgo . . .	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	30		
Detto	90		
Marsiglia . .	90		
Napoleoni d'oro		22 60	22 40
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Id. 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % Affari nulli.

Il Sindaco [illegible]

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

Strade ferrate Romane

(SEZIONE NORD)

Domenica 15 luglio 1866

AVRÀ LUOGO

UN TRENO DIRETTO

DI ANDATA E RITORNO

DA FIRENZE A LIVORNO

Parte da Firenze a ore 6 20 ant.	Parte da Livorno a ore 8 » pom.
Arriva a Livorno a ore 8 40 »	Arriva a Firenze a ore 10 20 »

Prezzo dei biglietti per l'andata e ritorno.

1ª Classe L. it. 10 00 = 2ª Classe L. it. 8 00 = 3ª Classe L. it. 5 00

Avvertenze.

1° A questo Treno la Società non garantisce maggior numero dei posti seguenti:

1ª Classe N° 60 — 2ª Classe N° 210 — 3ª Classe N° 1200

2° I ragazzi pagheranno l'intero biglietto.

3° Non si ammettono bagagli.

4° Si rammenta al pubblico che i biglietti venendo venduti soltanto alla Stazione ed all'Agenzia di Città, la Società non corrisponde delle frodi di cui potessero andar soggetti coloro che comprassero i biglietti che in simili circostanze vengono venduti per le vie da persone estranee al servizio.

5° I suddetti biglietti si troveranno vendibili all'*Agenzia di Città* in piazza della Signoria, dalle ore 4 alle ore 10 pomeridiane del **Sabato 14 luglio**, ed alla *Stazione Centrale* dalle ore 5 15 ant. della **domenica 15, fino a cinque minuti prima dello Speciale suddetto.**

Firenze, 11 luglio 1866.

1819

Il Capo del movimento
S. Dumini.

AVVISO AL PUBBLICO

Gli eredi **Schmitz**, proprietari della **Polla della ben conosciuta acqua purgativa delle Tamerici a Montecatini**, all'oggetto di **impedire le frequentemente avvenute contraffazioni**, rendono noto a tutti gli acquirenti, come da **oggi** in poi i fiaschi contenenti l'acqua suddetta, saranno muniti oltre al bollo solito, di un filo giallo fermato da nustica dello stesso colore, un poco più scuro; inoltre verrà apposto intorno del collo dello stesso fiasco un cartello triangolare verde, a modo di spirale, sul quale si leggono in litografia le seguenti indicazioni:

PROPRIETÀ SCHMITZ — Acqua delle Tamerici purgativa e deostruente. Dose 3 e 4 bicchieri per avere una purga abbondante presa la mattina a digiuno.

Bagni di **Montecatini** in Toscana, il primo giugno 1864.

A maggior garanzia della igiene pubblica e per sempre più prevenire l'abuso delle falsate imitazioni, contro le quali **sarà proceduto con tutto il rigore delle vigenti leggi**, faccio noto che le appresso **Farmacie e Drogherie** si provvedono direttamente dai depositi proprii:

A Firenze	***A Livorno***
Le farmacie dei signori:	*Le farmacie dei signori:*
Puliti da San Felice,	Gallico,
Puliti detta *il Moro*,	Crecchi,
Pieri,	Ancona,
Magnelli,	Socini,
Naldi,	Orsoni,
Ciuti,	Zannelli,
Razzolini.	Pediani,
	Gordini,
	Barragli,
	Pillotti,

Montecatini, li 15 marzo 1866.

632

Bartolomeo Giannini, *agente.*

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

COMPILATO

NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Il prezzo d'abbuonamento è fissato come segue:

	Per le due parti riunite	Per la sola parte ufficiale	Per la sola parte non ufficiale
Per la Capitale	L. 21	10	15
Per le Provincie	» 24	12	17
Per l'Estero	» 28	14	20

Il prezzo degli arretrati cioè delle serie 1863-64 è di lire 14 40 per caduna e della serie 1865 di lire 24 divisibile come segue:

Sola parte ufficiale	Sola parte non ufficiale
del 1863 L. 9 »	del 1863 L. 5 40
» 1864 » 5 60	» 1864 » 8 80
» 1865 » 12 »	» 1865 » 17 »

Non si fanno abbuonamenti che per una serie completa di sei fascicoli. Il **prezzo** si paga anticipatamente per non meno di un semestre.

Le dimande d'abbuonamento debbono essere dirette *franche* all'editore DE GAETANI in Firenze via Cavour. n° 33, accompagnate da corrispondenti *vaglia*.

MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

LO STATUTO E I PLEBISCITI, LA LEGGE ELETTORALE
I REGOLAMENTI DELLE DUE CAMERE
LE PRINCIPALI LEGGI ORGANICHE DELLO STATO
GLI ELENCHI
DEI SENATORI DEL REGNO, DEI DEPUTATI E DEI MINISTERI
SUCCEDUTISI DURANTE L'VIIIª LEGISLAZIONE
(Iª del Parlamento Italiano)

PREZZO L. 5.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia EREDI BOTTA Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

	Prezzo per ogni cento fogli L.	c.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2	50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento.	1	50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5, art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1	50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5	50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6	»
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento.	1	50

	Prezzo per ogni cento fogli compresi i diritti postali L.	c.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5	80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)		»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8	»
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (*carta protocollo fino*) . . .	5	»
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5	»
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*)	15	»
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*)	6	50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato, ½ foglio*)	3	»

SOTTO-PREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI PISTOIA

AVVISO D'ASTA.

Beni demaniali che si pongono in vendita a nome della Società anonima per l'alienazione dei beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

La Società anonima per l'alienazione dei beni del Regno, agente per conto del Governo, avendo disposto che a cura di questa sotto-prefettura sia eseguita la vendita dei beni demaniali situati in questo circondario, e compresi nell'elenco di n° 6 della provincia di Firenze, come apparisce da nota della Direzione delle tasse e del Demanio di Firenze del dì 23 giugno 1866, sezione Possessi, n° 11250, si rende di pubblica ragione che alle ore 10 ant. del giorno 11 agosto p. futuro si procederà in una delle sale della stessa sotto-prefettura dal sig. cav. sotto-prefetto del circondario, o da un suo delegato, coll'intervento d'un impiegato demaniale rappresentante la Società anonima e la Regia finanza, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione, in favore del migliore offerente di una parte dei beni descritti nel citato elenco n° 6, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 2 maggio 1866, n° 121, quale elenco insieme ai relativi documenti trovasi depositato nella segreteria di questa sotto-prefettura.

I beni che si pongono in vendita consistono nei lotti descritti nel citato elenco, dal n° 24 al n° 37 inclusive, eccettuato quello di n° 31, e sono situati nei comuni di Cutigliano, Pistoia, Piteglio, Porta al Borgo, Porta Lucchese, Porta San Marco, Sambuca-Pistoiese, Cantagallo e San Marcello Pistoiese.

I prezzi di stima che debbono servire di base agli incanti dei predetti lotti sono i seguenti:

LOTTO n° 24 —	Fabbricato già ad uso di locanda e posta detto di Piano Asinatico, in comune di Cutigliano .	L. 4,809 09
» 25 —	Casa per abitazione, posta in Pistoia, in via dei Laudesi, nel comune di Pistoia	» 2,546 54
» 26 —	Ex-dogana di Popiglio in comune di Piteglio .	» 472 00
» 27 —	Fabbricato già ad uso di locanda e posta detto delle Piastre	» 4,061 91
» 28 —	Appezzamento di terreno, in comune di Porta al Borgo	» 215 09
» 29 —	Appezzamento di terreno in comune di Porta Lucchese	» 1,634 00
» 30 —	Appezzamento di terreno nello stesso comune di Porta Lucchese	» 1,209 27
» 32 —	Appezzamento di terreno in comune di Porta San Marco	» 472 36
» 33 —	Fabbricato ex-doganale posto a San Luca in Pavana e terreni annessi in comune della Sambuca Pistoiese	» 4,456 00
» 34 —	Fabbricati dell'ex-dogana posti nella borgata di Lentula in detto comune di Sambuca-Pistoiese, ed appezzamento di terreno, in comune di Cantagallo	» 355 18
» 35 —	Ex-dogana di Ponte a Taviano, in comune della Sambuca-Pistoiese	» 791 45
» 36 —	Ex-dogana di Lanciole in comune di Piteglio .	» 458 73
» 37 —	Vasto fabbricato per uso di locanda e posta, in comune di San Marcello Pistoiese . . .	» 8,174 55

Ciascuna offerta in aumento non potrà esser minore di lire 25 per i lotti 24, 25, 27, 33; di lire 10 per i lotti 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36; e di lire 50 per il lotto 37.

Per essere ammessi agli incanti gli attendenti prima dell'ora stabilita, dovranno, nei modi prescritti, depositare presso la persona che presiede agli incanti medesimi, in denari o in titoli del debito pubblico italiano una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di diserzione di questo esperimento.

Il liberatario, nell'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate, a forma dell'articolo 14 del capitolato, oppure se adotti il modo stabilito dal successivo articolo 15.

La vendita dei beni sopra indicati è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nella segreteria di questa sotto-prefettura, come degli altri documenti.

Gli incanti avranno luogo a pubblica gara, col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Pistoia, dalla sotto-prefettura, li 4 luglio 1866.

1817

Il segretario
F. Sbrocchi.

SOCIETÀ ANONIMA

DEL

NUOVO MOTORE

BARSANTI-MATTEUCCI

Il sottoscritto gerente di detta Società previene i portatori di azioni della medesima che per il dì 22 luglio corrente e per le ore 11 antimeridiane è convocata nello stabilimento Ducci, via delle Belle Donne, un'adunanza generale di detta Società per importanti provvedimenti finanziari e per deliberare sopra alcune emergenze del concorso aperto con l'ultima adunanza, ed ove per mancanza di numero di soci sia necessaria una seconda convocazione, questa avrà luogo per il successivo dì 29 luglio nella stessa ora e località.

1794

Il gerente
Achille Pucci.

SOCIETÀ ANONIMA EDIFICATRICE.

1816

In conformità dell'avviso pubblicato colla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n° 182, de' 3 luglio stante, il sottoscritto rende noti gli appresso numeri delle 33 cartelle d'azioni della predetta Società Edificatrice state pubblicamente estratte, per essere rimborsate alla pari in virtù delle correlative deliberazioni del municipio di Firenze e della Società medesima:

143	168	189	254	259	271	330	351	353
366	406	408	458	463	514	569	597	599
748	882	901	907	923	973	1029	1151	
1184	1207	1258	1264	1354	1358	1570		

Il rimborso delle suddette cartelle d'azioni verrà effettuato, unitamente agli utili dell'annata al 30 aprile 1866, dal cassiere sig. *Ferdinando Quercioli*, mediante ritiro delle medesime e con quietanza del loro possessore o suo legittimo rappresentante.

Firenze, li 7 luglio 1866.

Visto: il Presidente
L. Galeotti.

Il Segretario Gerente
G. Garzoni.

1818 AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia come la signora Penelope Tondoni moglie del signor Giuseppe Fontanarossa, domiciliata al Fitto di Cecina, previo il consenso tacito ed espresso di detto suo marito, fino dal dì 20 febbraio 1863 tiene aperta in proprio nome e conto in detto Fitto di Cecina una bottega ad uso di rivendita di vestiario e pannine, quali acquista con i propri capitali dotali resultanti dal pubblico contratto del 4 febbraio 1863, rogato Salvestri e registrato a Livorno il dì 11 di detto mese.

Fatto al Fitto di Cecina, li 5 luglio 1866.

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. 1769

GLI APOSTOLI

DI

ERNESTO RENAN

Traduzione italiana di Eugenio Torelli-Viollier.

Un grosso ed elegante volume in-64° L. 5 30.

Si spedisce franco e raccomandato.

Dirigersi a Giuseppina Barberis, Fondaccio di San Niccolò, 23, Firenze.

INCHIOSTRI DA STAMPA di tutte qualità della rinomata fabbrica di J. Kime di Strasburgo.

Corso dei Tintori, n° 57, piano primo in Firenze.